

REP. N.

Contratto tra la Regione Campania e il RTI "Ernst&Young S.p.A-Iniziativa Cube S.r.l" per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica e supporto per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione - FSC 2000/2006 e 2007/2013" - CUP B21H13001910001 CIG 5275794.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno di _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me Avv. Maria Cancellieri, nata a Termoli (CB) il 10 agosto 1952, Segretario della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 459 del 03/12/2013, si sono costituiti:

1) La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, Avv. Giuseppe Carannante, nato a Pozzuoli il 15 aprile 1958, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale del n. 427 del 27/09/2013 e del Decreto del Presidente della Giunta n. 221 del 31/10/2013. In tale Direzione, incardinata presso il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono confluite – in virtù del Regolamento n. 12 del 15.12.2011 – le funzioni del Settore Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di coordinamento dell'A.G.C. Programmazione, piani e programmi;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Ernst&Young S.p.A-Iniziativa Cube S.r.l", di seguito denominato "RTI", di cui è capogruppo e mandataria Ernst&Young Financial Business Advisor s.p.a, con sede legale in Milano, Via Feranda Wittgens n.6 - Cod Fiscale/P.IVA 13221390159 nella persona del legale rappresentante....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale inVia....., CAP -----Prov.....

Verificato che detto RTI è stato costituito per scrittura privata in data, autenticata nelle firme dal Notaio in, Dott.....Rep. n. raccolta n..... dalle Società componenti il RTI. che sono: 1) la società Ernst&Young Financial Business Advisor s.p.a, (mandataria) con sede legale in Milano, Via Feranda Wittgens n.6 - Cod Fiscale/P.IVA 13221390159; 2) Iniziativa Cube

s.r.l. (Mandante), con sede legale in Napoli, Via Enrico Pessina, 56 - Cod Fiscale/P.IVA 05752831213 .

Verificata, altresì, la regolarità delle certificazioni delle C.C.I.A.A. delle Società componenti il RTI.,
1) dalla Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di _____ –documento n. _____ del _____ nel cui Registro delle Imprese, Sezione ordinaria, la Società _____ risulta iscritta con numero _____ del _____ - REA n. _____; 2) dalla Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di _____ - CCIAA n. _____; certificazioni tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato, altresì, che la Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo ha acquisito la necessaria informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, attraverso la nota prot. n. 271609 del 16 aprile 2014 alla Prefettura di Napoli, da cui risulta che a carico delle società e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle stesse non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 ter art. 10 quater comma 2 della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

Verificato che il Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, ha dichiarato che il presente contratto rientra nelle fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art. 26. del Decreto Legislativo n. 81 del 09/05/2008 e ss.mm.ii;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con DD n. 461 del 02/08/2013 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica e Supporto per l'attuazione del Piano di Intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)" per la durata di mesi 36 decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto ovvero dalla data di avvio del servizio ex art. 11, comma 9, del Codice e art. 302 comma 2 del Regolamento e per un importo a base di gara pari a Meuro 3.250 (tremilioniduecentocinquanta/00), IVA esclusa;
- che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 41 del Capitolato d'onori e disciplinare di gara integrante il bando di gara, con il già citato Decreto Dirigenziale 461 del 02/08/2013 del Settore "Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di Coordinamento" dell'A.G.C. "Programmazione, Piani e Programmi" è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte pervenute;
- che con nota del 02.04.2014 il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso la documentazione con le risultanze di gara al RUP;
- che con decreto dirigenziale n. 699 del 24/10/2013 si è provveduto all'impegno di spesa a valere sul capitolo 2507 U.P.B. 1.4.11 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso per la

realizzazione dell'Intervento "Servizio di assistenza tecnica e Supporto per l'Attuazione del Piano di Intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)";

- che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 22/05/2014 della Unità Operativa Dirigenziale Supporto all'Autorità di Gestione FSC Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo della Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo, pubblicato sul B.U.R.C del 03/06/2014 n. 38, si è preso atto delle risultanze della valutazione operata dalla Commissione di gara, aggiudicando la gara per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica e Supporto per l'attuazione del Piano di Intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)" al RTI "Ernst&Young S.p.A-Iniziativa Cube S.r.l." per l'importo di € 2.037.775,90 IVA esclusa;

-che con decreto dirigenziale del n. ...della della Unità Operativa Dirigenziale Supporto all'Autorità di Gestione FSC Programmazione delle Politiche regionali di sviluppo della Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo è stato approvato il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 (Premesse)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi richiamata, in particolare il disciplinare tecnico e l'offerta tecnica presentata dal RTI, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione generale per la programmazione economica e turismo per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accludere al presente atto.

Art.2 (Norme regolatrici)

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art.3 (Oggetto)

La Regione affida al RTI, che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di Assistenza Tecnica e Supporto per l'attuazione del Piano di Intervento finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), così come analiticamente descritto nel capitolato d'oneri.

Art. 4 (Descrizione, finalità del servizio, obblighi del RTI)

Il servizio che il RTI si obbliga ad eseguire si sostanzia nelle prestazioni meglio descritte e dettagliate agli artt. 5 e ss. del Capitolato d'oneri, cioè di fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, un qualificato servizio di assistenza tecnica relativo alle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio dei fondi FSC, compresi la definizione di meccanismi premiali ed il supporto operativo destinati ai soggetti attuatori e beneficiari.

L'attività di assistenza tecnica deve svilupparsi attraverso le seguenti linee di servizio:

1. Supporto tecnico e operativo all'Organismo di Programmazione nella sua attività di coordinamento, attuazione e sorveglianza del FSC;
2. Supporto alle strutture regionali deputate all'attuazione del FSC, nelle loro funzioni di gestione e monitoraggio degli interventi nonché in materia di controllo di I livello;
3. Supporto tecnico ed operativo all'Unità di Controllo e Verifica;
4. Manutenzione evolutiva del Sistema Locale di Monitoraggio (SMOL) per la programmazione FSC.

Dovrà essere svolta per tutte le linee di servizio previste una costante attività di monitoraggio dei risultati raggiunti con segnalazione dei miglioramenti rilevati e dei punti critici ancora da affrontare e risolvere.

Le attività richieste implicano che l'Appaltatore dovrà operare in stretto contatto con la Stazione Appaltante. A tal fine dovrà essere disponibile per incontri, momenti di raccordo e partecipazione a gruppi di lavoro secondo le richieste dell'Appaltatore.

Il RTI si obbliga all'esatto adempimento di tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, di tutte le prestazioni indicate nel capitolato d'oneri e disciplinare e nel contratto alle condizioni ivi previste per la perfetta esecuzione del servizio. Il RTI è responsabile, inoltre, di tutti gli obblighi comunque discendenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il RTI si obbliga inoltre: 1) a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; 2) a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto; 3) ad attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento dei servizi oggetto del contratto. Il RTI, con la cadenza trimestrale, dovrà trasmettere alla Regione Campania Direzione Generale per la Programmazione Economica e turismo un report che illustri, per ciascuna attività, lo stato di avanzamento raggiunto descrivendo le attività espletate, la documentazione prodotta ed evidenziando eventuali elementi di criticità che si fossero manifestati nel periodo di riferimento. Il report dovrà, altresì, menzionare eventuali azioni che Direzione Generale per la Programmazione Economica debba intraprendere allo scopo di risolvere le eventuali criticità.

Art. 5 (Piano di lavoro)

Per la migliore esecuzione del contratto il RTI presenterà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un Piano di Lavoro dettagliato corredato di cronoprogramma e contenente

l'indicazione del responsabile generale del Progetto.. Tale Piano sarà sottoposto all'Organismo responsabile della programmazione del FSC (OdP) individuato nella Direzione Generale per la Programmazione economica, al fine di proporre eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, nei limiti del contratto, ai profili di erogazione del servizio medesimo, che il RTI si obbliga a eseguire.

Il Responsabile generale del progetto risponderà, oltre che del progetto nel suo complesso, anche dei risultati conseguiti. Le attività dovranno essere effettuate improrogabilmente entro le scadenze concordate e indicate nel Piano Operativo di dettaglio delle attività. In caso di variazioni nello svolgimento delle attività, la stazione appaltante potrà chiedere all'appaltatore la stesura di uno specifico *report* in grado di riassumere ed evidenziare i risultati positivi ottenuti e le modalità di realizzazione.

Art.6 (Durata del contratto)

Salvo quanto specificato all'ultimo capoverso del presente articolo, le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni del servizio e le attività oggetto dell'affidamento avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e che le stesse si concluderanno entro il termine di trentasei mesi così come previsto all'articolo 6 del capitolato d'onori e disciplinare.

Tutte le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le modalità nell'Offerta Tecnica presentata dal RTI e specificate nel Piano di Lavoro di cui all'articolo precedente.

Art.7 (Responsabile del servizio e gruppo di lavoro)

Ai fini del presente contratto, il RTI ha individuato il quale referente in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio in qualità di Coordinatore del team di progetto. Tutte le contestazioni comunicate al referente sopracitato si intendono conosciute dal RTI.

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro così come individuato nell'Offerta Tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta e previo esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI. Tale documentazione dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art.8 (Corrispettivi e pagamenti)

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 2.037.775,90 (duemilionitrentasettemilasettecentosettantacinque/90) , oltre Iva, con il quale il RTI si intende

compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo le modalità appresso indicate:

- un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, oltre Iva, su presentazione di regolare fattura, nel caso in cui il RTI intenda avvalersi della facoltà di chiederne l'erogazione, subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, a prima richiesta, a garanzia dell'anticipazione. Tale anticipazione dovrà escludere espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

L'anticipazione sarà revocata ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, ed in tal caso spettano alla Regione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

- il restante 70% dell'importo contrattuale, oltre Iva, a stati di avanzamento :

1° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

2° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale , pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

3° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

4° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

5° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

6° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

Saldo pari al 25% dell'importo contrattuale, pagamento del 25% dell'importo contrattuale.

Le sei rate relative agli stati di avanzamento saranno erogate a seguito di presentazione di regolari fatture entro il termine di trenta giorni e comunque subordinatamente all'attestazione dell'esito positivo del controllo di I livello. Nello specifico, alla realizzazione di attività per un valore pari al 12,5% dell'importo contrattuale l'Appaltatore emetterà una fattura del valore pari alle attività realizzate decurtato di 1/6 (un sesto) del valore dell'anticipazione come sopra descritta.

A ciascuna rata di stato di avanzamento, sarà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo della fattura ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Il saldo dell'importo contrattuale IVA inclusa, pari al 25% del valore delle attività, sarà erogato a conclusione del contratto e comunque entro trenta giorni dal rilascio del certificato di verifica della

conformità del servizio da parte del DEC. A tale importo sarà aggiunto il valore complessivo delle trattenute di cui al comma precedente.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dal DURC delle Imprese costituenti il RTI;
- da una relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto, contenente la descrizione delle attività svolte ed a cui la fattura si riferisce e i relativi tempi dedicati alle singole attività, con l'indicazione delle risorse umane utilizzate e degli output realizzati;
- da un time sheet dei professionisti coinvolti;
- da gantt e cronoprogramma consuntivo delle attività programmate e svolte;
- da allegazione di ogni materiale realizzato, ancorché in bozza.

Le fatture dovranno dettagliare il contenuto delle attività fatturate, recare l'indicazione del contratto, oltre che la dicitura "attività finanziata dal FSC Regione Campania"- CUP B21H13001910001 - CIG 5275794 e dovranno essere intestate alla Regione Campania - Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli La Direzione Generale provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione delle stesse, seppur in presenza di distinte fatture emesse dai singoli componenti del RTI.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario accreditato su conto corrente dedicato intestato alla Società mandataria del RTI, che si obbliga, nel rispetto della Legge 136/2010, a comunicarne per iscritto gli estremi alla stazione appaltante. Qualsiasi modifica relativa agli estremi bancari indicati per il pagamento, dovrà essere tempestivamente notificata alla Regione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti da Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art.9 (Cauzione)

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n., stipulata conper un importo di € (.....) .

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. prevede espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di

aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione escussa dalla Regione, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, di apposito documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato successivamente allo scadere del periodo di assistenza di cui all'art. 6 ultimo cpv del presente contratto, a seguito della verifica della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, per quanto qui non previsto. Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Art.10 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione)

Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il RTI determini:

- n. 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione nelle ipotesi previste dal presente contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'RTI;
- cessazione o fallimento dell'RTI, fatte salve le previsioni di cui all'art. 37, commi 18 e 19 del d.lgs. 163/2006;
- violazione degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
- n. 3 (tre) contestazioni per difformità gravi ed immotivate dei prodotti consegnati rispetto alle modalità di esecuzione del servizio come previste dal Piano operativo di dettaglio delle attività;
- n. 3 (tre) ritardi di significativa entità nella consegna dei prodotti/servizi rispetto le modalità e termini previsti nel Piano operativo di dettaglio delle attività;
- divulgazione o utilizzo non autorizzato di notizie e/o documenti coperti dai diritti di proprietà;
- violazione di quanto disposto all'art. 13 del Capitolato d'onori;
- grave inadempimento ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- violazione dell'art. 118 del Codice dei Contratti pubblici e delle disposizioni di cui all'art.16 del Capitolato d'onori

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione scritta, indirizzata alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, a spese del RTI, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo. La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 11 (Sospensione e recesso)

La Regione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il RTI, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta al RTI nel relativo periodo.

La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del RTI qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al RTI le spese sostenute fino alla data di comunicazione del recesso. La comunicazione di recesso deve essere inviata al RTI, a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12 (Ritardi nelle prestazioni - Penali)

Qualora i risultati delle prestazioni eseguite fossero giudicati non soddisfacenti, il RTI è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Regione. Qualora il RTI si rifiuti di provvedere, la Regione per il tramite del Responsabile del Procedimento, applicherà la penale prevista nel successivo capoverso, eventualmente riservandosi di procedere alla esecuzione in danno, imputando i relativi costi al RTI.

Nel caso di ritardo nella presentazione del primo Piano Operativo di dettaglio delle attività verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo). In caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli previsti nel Piano operativo di dettaglio delle attività ovvero di difformità di realizzazione delle attività rispetto alle modalità previste nel medesimo Piano di cui all'art. 5, verrà applicata una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00) a un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ogni inadempienza e di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti/servizi rispetto alle modalità e termini previste nel Piano di cui all'art. 5, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il singolo prodotto reso non sia conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, verrà applicata una sanzione pari al costo del prodotto medesimo e comunque non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00). Qualora, nell'arco di sei mesi, l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto così come previsto al precedente articolo 10. Le penali saranno trattenute, a scelta della Regione, dagli stati di avanzamento non ancora remunerati o dalla fideiussione.

La Regione, qualora rilevi un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax, al responsabile del servizio di cui all'art. 7 del presente contratto, che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione via fax.. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI le penali come previste nel presente articolo e determinata la sospensione del termine di liquidazione delle fatture già emesse.

La Regione potrà disporre una proroga dei termini in relazione ai quali discende l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza riguardo alle soglie di applicazione a seguito di contraddittorio con il RTI. Il pagamento delle penali, non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente né quello di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti compreso il danno all'immagine. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Regione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del RTI di qualsivoglia natura.

Art. 13 (Clausola di manleva)

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il personale impiegato dall'RTI non avrà nulla a pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta in esecuzione del presente contratto.

Art. 14 (Obblighi sociali)

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 15 (Obblighi di riservatezza)

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, anche dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 16 (Deroga alla competenza territoriale)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.17 (Obblighi nascenti dal protocollo di legalità)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 18 (Prevalenza)

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni con le modalità e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica, fermo restando che quanto indicato nel capitolato costituisce per il RTI il limite minimo delle prestazioni che si obbliga ad eseguire. In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero insorgere tra la Regione e il RTI a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal contratto e dal capitolato, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dal RTI, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel contratto e negli atti di gara con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dal medesimo RTI.

Art. 19 (Divieto di subappalto, di cessione

del contratto e dei relativi crediti)

Il RTI è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del RTI e del risarcimento di ogni danno e spese della Regione, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto al RTI di affidare parte del servizio in subappalto, avendo il medesimo RTI dichiarato, in sede di gara, di non avvalersi del subappalto.

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, Il comma, del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né tanto meno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso. La violazione di quanto appena disposto attribuisce il diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 20 (Vigilanza e Controllo)

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata alla Direzione generale per la programmazione economica e turismo e verrà esercitata dal responsabile del procedimento dott.ssa Ada Morrongiello.

Art. 21 (Ultimazione e accettazione finale del servizio)

A conclusione delle attività, il RTI emetterà, entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, apposita relazione di ultimazione dei servizi evidenziando le prestazioni erogate, i prodotti forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito. La Regione, dopo aver effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto accerterà la regolare esecuzione del contratto. Il RTI si obbliga, altresì, a consegnare l'aggiornamento di tale relazione finale entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di assistenza postuma alla conclusione del servizio come specificata all'art. 6 ultimo capoverso. Acquisita tale relazione la Regione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 22 (Prescrizioni in materia di fondi strutturali)

Il RTI ha l'obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni), per quanto applicabili. Il mancato rispetto delle disposizione in materia di comunicazione da parte del RTI comporterà il mancato pagamento del servizio reso.

Art. 23 (Imposte e spese)

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Art.24 (Norma di rinvio generale)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alla vigente normativa in materia, comunitaria, nazionale e regionale.